



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 5 dicembre 2024

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario - Relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Vigonovo (VE),

acquisita al prot. C.d.c. n. 3378 del 9 maggio 2024;

VISTA la delibera di questa Sezione n. 295/2024/QMIG, la quale, sospendendo la pronuncia nel merito, ha sollevato una questione di massima al fine di acquisire, sui punti controversi, un orientamento uniforme di carattere generale;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 20/2024/QMIG;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 35/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Emanuele MIO;

FATTO E DIRITTO

1. Il Sindaco del Comune di Vigonovo ha inviato, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 contenente due quesiti, strettamente correlati, relativi al Fondo risorse decentrate (di seguito Fondo) di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021.

Il primo quesito concerne l'interpretazione del principio contabile applicato di cui al punto 5.2. dell'Allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nella parte in cui prevede che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”*, e riguarda la possibilità, o meno, di conservare, al termine dell'esercizio, la parte variabile del già costituito (e certificato) fondo di produttività nel caso in cui non si possa assumere il relativo impegno di spesa per carenza di sottoscrizione del contratto decentrato.

Il secondo quesito è stato così formulato: *“Sotto altro punto di vista si chiede se l'obbligazione possa ritenersi unilaterale e si perfezioni con la volontà dell'ente di integrare il Fondo con le risorse variabili (facoltative), consentendone la distribuzione anche in assenza di accordo annuale, ma con regolare costituzione del fondo, in presenza dei seguenti presupposti:*

- *l'ente non pone condizioni particolari per l'utilizzo della parte variabile che verrà dunque erogata con le medesime modalità della parte stabile;*
- *la destinazione del fondo sia, in applicazione dell'art. 80, comma 2, del CCNL 16.11.2022 già individuata a monte dal contratto collettivo integrativo triennale;*
- *l'accordo annuale, di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16.11.2022, sia puramente ricognitivo non dettando criteri diversi rispetto al contratto integrativo (Corte dei conti - Sezione di controllo del Friuli-Venezia Giulia deliberazione n. FGV/29/2018/PAR)”*.

2 Questo Collegio, considerata la problematicità interpretativa del prefato principio contabile, che ha dato adito ad interpretazioni non del tutto collimanti tra le diverse Sezioni regionali di controllo, con deliberazione n. 295/2024/QMIG ha sospeso la decisione nel merito e sottoposto al Presidente della Corte dei conti, ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale, la valutazione in ordine ai presupposti per il deferimento alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ovvero alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, c. 31, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle seguenti questioni di massima concernenti l'esatta interpretazione del principio contabile applicato di cui al punto 5.2. dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011:

1) se, costituito e certificato il fondo, in ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l'esercizio, debbano ritenersi definitivamente vincolate tutte le risorse (sia di parte stabile che di parte variabile, concernente voci a carattere discrezionale e occasionale, soggette a variazioni annuali, tra le quali, innanzitutto, la valutazione della performance collettiva e individuale) destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ovvero quali di tali risorse costituiscano economie non vincolate, non destinate a confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione, anche in relazione a quanto disposto dalla lett. a), primo trattino, del predetto paragrafo 5.2, dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale, per la spesa di personale, l'imputazione dell'impegno avviene *«nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale [...]»*;

2) se, nella medesima ipotesi (costituito e certificato il fondo, in ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l'esercizio), le risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione, che secondo il richiamato principio contabile sono *“immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”*, siano legittimamente impegnabili ed erogabili sulla base di un contratto integrativo decentrato sottoscritto oltre l'esercizio di riferimento, precisando, in caso di risposta affermativa, in presenza di quali presupposti ciò sia possibile e, in caso di risposta negativa, quali siano le corrette modalità di utilizzazione delle economie di spesa confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

3 La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 20/2024/QMIG, dopo aver ritenuto ammissibile, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la richiesta di

parere dell'Amministrazione istante, si è pronunciata sulle citate questioni di massima *"in relazione ai soli quesiti risolti nella parte dispositiva, salve quindi le specificazioni che saranno di presso effettuate"*.

In particolare, la Sezione delle Autonomie ha inteso focalizzarsi *"sul regime contabile da seguire per l'impiego dei fondi non utilizzati nell'esercizio"*, ritenendo invece escluse dal perimetro della funzione consultiva *"i profili di regolarità della gestione"*, in quanto questi ultimi *"involgono valutazioni sulla conduzione delle procedure di contrattazione che possono essere affrontate in sede di controllo"*.

3.1 Quanto alla prima questione, il dubbio interpretativo relativo al vincolo di destinazione sulle risorse da impegnare una volta concluso l'accordo decentrato, è stato risolto stabilendo che *"le risorse del fondo per la contrattazione integrativa, costituito a norma dell'articolo 79 del CCNL in data 16 novembre 2022, una volta formalmente costituito e certificato dall'organo di revisione, sono vincolate alle destinazioni previste dal CCNL stesso (fonte abilitata dal decreto legislativo n. 165 del 2001)"*, precisando che *"il vincolo riguarda sia le risorse cosiddette «stabili» (che si riproducono, anno per anno, in base al CCNL) che quelle cosiddette «variabili» (inseribili, ogni anno, ove ricorrano i presupposti previsti dal CCNL e non riproducibili l'anno successivo, se vengono a mancare)"*.

Inoltre, è stata affrontata la questione concernente la gestione contabile delle risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione, in ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l'esercizio e, in particolare, se esse siano legittimamente impegnabili ed erogabili sulla base di un contratto integrativo decentrato sottoscritto oltre l'esercizio di riferimento. La medesima è stata risolta in senso positivo dalla Sezione delle Autonomie, la quale ha stabilito che *"se la contrattazione non è stipulata entro fine esercizio, l'impegno sarà assunto, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, e previa variazione di bilancio, nell'esercizio successivo, in modo da «riportare» le relative risorse all'esercizio in cui maturano le condizioni per l'erogazione"*. Detta operazione potrà avvenire ai sensi dell'art. 187, comma 3, del Tuel e, quindi, anche *"prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente"* e *"anche in caso di esercizio provvisorio"*, come anche previsto dal citato principio contabile con formulazione pressoché analoga (*"immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"*).

3.2 Con riferimento alla seconda questione, con cui questa Sezione remittente ha richiesto di precisare in presenza di quali presupposti sia possibile impegnare ed erogare i trattamenti sulla base di un contratto integrativo sottoscritto oltre l'esercizio, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto il quesito *"inammissibile nei suoi risvolti specifici"* sia perché richiede una valutazione di presupposti e limiti che afferiscono a modalità di gestione della contrattazione integrativa non strettamente attinenti alla materia della contabilità pubblica, sia perché la

disciplina dei presupposti per l'erogazione del trattamento accessorio, rinvenibile nel sistema di misurazione e valutazione della *performance*, attiene al regime giuridico del pubblico impiego e non ai limiti di finanza pubblica, sia, infine, perché il riscontro analitico al citato quesito potrebbe anche interferire con le funzioni giurisdizionali della Corte, essendo il tema oggetto di provvedimenti in tema di responsabilità.

3.3 Alla luce delle argomentazioni sopra riassunte, la Sezione delle Autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: *«Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l'esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l'erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell'esercizio, l'impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione».*

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto, in riferimento alla richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Vigonovo (VE), si conforma, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 20/2024/QMIG e rende il parere nei termini suindicati.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune Vigonovo (VE) ed al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024.

Il Magistrato relatore

Emanuele MIO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20 gennaio 2025

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente